



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale e Partita IVA 00958500833

Tel. (0941) 650030

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

ADOTTATO CON ATTO DELIBERATIVO CONSILIARE N. 12

DEL 31 GENNAIO 1995

ART.1 - PREMESSA

Il Comune gestisce due Cimiteri:

- a) - Cimitero di Novara centro;
- b) - Cimitero della frazione di San Basilio.

Il presente Regolamento Comunale di Igiene Mortuaria e Gestione delle Aree Cimiteriali recepisce totalmente il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR. 10.09.1990 n. 285, che viene allegato sotto la voce "1" e fissa regole integrative a livello comunale del predetto DPR. demandate alla competenza del Comune.

ART. 2 - RESPONSABILITA'

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al Servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico quali scale mobili per accedere a cellette, loculi, etc.

Gli eventuali danni causati a terzi dalla caduta di oggetti mobili posti sulle tombe, sulle cappelle, e sulle edicole, sono da imputare ai concessionari delle aree relative o ai loro successori ed eredi.

ART. 3 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso i Cimiteri sono tenuti, a cura del personale comunale, per le esigenze di Servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- copia del presente Regolamento;
- planimetria generale con indicazione delle aree cedibili.

ART. 4 - ORARIO DI APERTURA

I Cimiteri saranno aperti al pubblico con il seguente orario articolato a seconda delle stagioni ed affisso all'ingresso.

- **ORARIO INVERNALE (Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio)**
dalle ore 07.00 alle ore 17.00
- **ORARIO PRIMAVERILE E AUTUNNALE (Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre)**
dalle ore 07.00 alle ore 18.00
- **ORARIO ESTIVO (Maggio, Giugno, Luglio, Agosto)**
dalle ore 07.00 alle ore 19.00
- In occasione delle Solennità dei Defunti, 1 - 2 Novembre
dalle ore 07.00 alle ore 18.00

La Giunta Municipale ha la facoltà di apportare modifiche agli orari suddetti per ragioni che la stessa riterrà opportune.

ART. 5 - DIVIETO DI INGRESSO AL CIMITERO

E' vietato l'ingresso al Cimitero:

- ai minori di anni 10 non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni, comunque, in contrasto con il significato del Cimitero;
- a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico, o di Polizia Mortuaria, o di Disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Nei Cimitero è vietato altresì:

- toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi etc.;
- gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti;
- accumulare neve su qualsiasi sepoltura;
- sedere e/o camminare sulle tombe;
- calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, impianti floreali, etc.;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- collocare vasi, oggetti ricordo o quant'altro nello spazio adibito al passaggio del pubblico;
- introdurre cani o altri animali;
- entrare nel Cimitero con biciclette o altro tipo di veicolo.

ART.6 - INDIVIDUAZIONE AREE CIMITERIALI

CIMITERO DI NOVARA CENTRO

Il Cimitero è individuato nella Planimetria Generale che costituisce l'allegato "2" del presente Regolamento.
Tale Planimetria è costituita da tre sezioni e di relative aree:

"A" - Cimitero storico	Cappelle
	Loculi
	Tombe interrato
	Tombe
	Campo Comunale
	Camera Mortuaria
	Cellette e Ossario
	Tombe
"B" - Semi Nuova	Cappelle
	Tombe
"C" - Nuovo	Tombe interrato
	Cappelle

CIMITERO DELLA FRAZIONE S.BASILIO

Il Cimitero è individuato nella Planimetria generale che costituisce l'allegato "3" del presente Regolamento.
Tale planimetria è costituita da tre sezioni con relative aree:

"A" - Cimitero vecchio	Cappelle
	Loculi
	Tombe interrato
	Tombe
	Ossario
	Locali Deposito n.2
	Tombe
"B" - Semi Nuovo	Cappelle
"C" - Nuovo	Tombe
	Cappelle
	Cellette
	Camera Mortuaria

ART. 7 - LOCULI COMUNALI

Il Comune provvede alla costruzione di loculi che darà in concessione su richiesta, secondo quanto stabilito nell'articolo successivo.

Il Comune provvede, altresì, alla costruzione di cellette a corpi per la custodia delle cassette contenenti le ossa rinvenute a seguito di esumazione.

Le cellette saranno date in concessione su regolare richiesta avanzata dagli interessati.

Le concessioni vengono date a fronte del pagamento di tasse le cui misure verranno stabilite dalla Giunta Municipale.

Il Comune detiene dei loculi individuali che da in uso per la durata di un anno rinnovabile per la tumulazione delle salme, ove ricorra una necessità.

La relativa tariffa sarà determinata dalla Giunta Municipale.

ART. 8 - DURATA E CARATTERISTICA DELLA CONCESSIONE

Gli interessati, per ottenere la concessione delle aree, dovranno inoltrare istanza al Comune con l'indicazione del tipo del manufatto e del numero dei posti da realizzare.

L'Ufficio, entro trenta giorni dalla richiesta, provvederà al suo accoglimento o al rigetto, in base alla disponibilità delle aree e secondo quanto previsto nei commi successivi.

La concessione verrà data dalla Giunta Municipale e concretizzata in un atto pubblico amministrativo.

La cessione delle aree cimiteriali avviene secondo i seguenti criteri e ordini:

- 1 - ai cittadini nati nel Comune di Novara di Sicilia;
- 2 - ai cittadini residenti;
- 3 - ai cittadini che abbiano risieduto per almeno dieci anni;
- 4 - ai cittadini non residenti che intendono edificare una tomba per familiari già sepolti nel Cimitero.

La durata delle concessioni cimiteriali è la seguente:

- anni 10 per i Campi comuni;
- anni 20 per i loculi individuali;
- anni 99 per tombe sotterranee e monumentali e cellette ossarie.

Allo scadere la concessione potrà essere rinnovata previo pagamento delle tariffe in vigore all'epoca del rinnovo.

La concessione per la sepoltura in loculi individuali viene assegnata a decesso avvenuto, è possibile concedere in via eccezionale al coniuge sopravvissuto, purché ultra sessantacinquenne, la concessione del loculo accanto, fermo restando che la durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione per entrambi i loculi.

Il coniuge superstite può rinunciare al loculo concesso: in tal caso ha diritto al rimborso del 50% del prezzo pagato.

Le tombe di Famiglia sotterranee e monumentali (edicole funerarie) *capelle etc* possono essere concesse:

- a) - a persona fisica;
- b) - ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) - ad Enti, Corporazioni e Fondazioni.

Nel caso a) la concessione si intende fatta a favore del richiedente con esclusione di ogni altro;

Nel caso b) le famiglie e le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori,

escluso ogni altro, che dovranno darne comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nelle tombe (caso b), oltre al concessionario, potranno essere tumulate le salme e i resti mortali dei familiari di cui all'elenco ed al prospetto sotto riportato:

- 1 - ascendenti e discendenti naturali, riconosciuti o adottivi;
- 2 - fratelli e sorelle;
- 3 - coniuge;
- 4 - parenti e affini fino al terzo grado.

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° Comma dell'art.93 del DPR. 10 Sett. 1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Nel caso c) la concessione si intende estesa solo agli appartenenti all'Ente o Corporazione o Fondazione, previa dimostrazione di appartenenza con documentazione .

Le tombe sotterranee e monumentali (^{coffini, ecc} ~~manufatti~~) costruite dai privati, fino a quando non sono utilizzate, a richiesta degli interessati, possono essere acquisite dal Comune contro un corrispettivo frutto di stima da parte dell'Ufficio Tecnico C.1e, in tal caso il concessionario dell'area su cui insiste il manufatto non ha diritto alla restituzione della tassa di concessione della stessa area. Il Comune cederà il manufatto acquisito a mezzo di pubblico incanto, il prezzo a base d'asta sarà pari a quello stimato come sopra. L'aggiudicatario avrà, ovviamente, diritto alla concessione dell'area su cui insiste il manufatto contro il pagamento della relativa tassa nella misura vigente al momento della medesima concessione. Il contratto tra il Comune e il rinunciatario si perfezionerà unicamente nel caso di avvenuta cessione a terzi. E' vietata ogni contrattazione tra privati.

ART. 9 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO

I concessionari ed i propri successori ed eredi sono tenuti in solido:
- a provvedere al loro spese alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle relative opere;
- ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabile o anche solo opportune per ragioni di decoro, sicurezza ed igiene.

In caso di inadempienza a tali obblighi l'Amministrazione Comunale provvede a diffidare gli interessati con ordinanza sindacale.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come stabilito dal DPR 285/90.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE A EDIFICARE NELL'AREA CIMITERIALE

Per il rilascio della autorizzazione a edificare sulle aree cimiteriali, a corredo della domanda, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati:

- a)- copia atto di concessione dell'area con planimetria della zona del cimitero interessata;
- b)- pianta - sezioni - prospetti - particolari costruttivi e decorativi
- c)- relazione dettagliata dei sistemi costruttivi, del tipo di copertura, e dei rivestimenti murali adoperati.

Il Sindaco sentito il parere della Commissione edilizia, provvede in merito nei termini di legge.

L'eventuale diniego dell'autorizzazione sarà comunicato all'interessato sempre nei termini di legge con l'indicazione delle motivazioni relative.

L'autorizzazione ha la durata di un anno e si intende decaduta quando ad un anno dal rilascio, le opere non risultino iniziate.

I lavori dovranno essere ultimati entro quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione edilizia.

L'autorizzazione è personale e unica, sia per i loculi che per le cappelle.

ART. 11 - MODALITA' VARIE

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 12 -

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 13 - MODALITA' PER RIENTRO DI AREE AL PATRIMONIO COMUNALE

Le concessioni cimiteriali possono rientrare al patrimonio del Comune, senza diritto di rivalsa da parte del concessionario o eredi legittimi nei seguenti casi:

- 1- alla scadenza in mancanza di richiesta di rinnovo da inoltrare almeno un anno prima a cura dei familiari mediante lettera raccomandata.
In questo caso, previo avviso ai parenti e in mancanza degli stessi mediante affissione all'Albo Pretorio C. le e nella bacheca del Cimitero dell'avviso di scadenza della concessione, verrà adottata apposita Delibrazione da parte della Giunta Municipale.
I resti mortali saranno riesumati e depositati nell'ossario del Comune a cura dell'Amministrazione C. le.
Tutti i manufatti e gli arredi funerari, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione C. le per la sepoltura di persone non abbienti o prive di parentela.
- 2- in caso di mancata ultimazione del monumento funebre soggetto a concessione edilizia, entro 4 anni dalla data di rilascio della medesima.
La decadenza dovrà essere sancita con Delibrazione della Giunta Municipale.

3- In caso di inadempienza ai doveri del concessionario di cui al precedente articolo 9.

Nel caso specifico la Giunta Municipale potrà revocare la concessione con apposito atto deliberativo, rientrare in possesso, previa inumazione delle salme in campo comune, purchè siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.

ART. 14 - ASSICURAZIONI SERVIZI CIMITERIALI

Il Servizio nei Cimiteri è assicurato da n. 2 Custodi - Affossatori Necrofori.

Ogni custode:

- a)- ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR. 10.09.90 n. 285;
- b)- tiene aggiornato l'apposito Registro previsto dall'art.52 del DPR. di cui sopra;
- c)- è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- d)- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del DPR. 10.09.90 n.285;
- e)- dovrà scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del Cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deponerli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi;
- f)- si accerta che i feretri destinati a essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- g)- vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del Cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- h)- esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- i)- impedirà che, senza avviso o autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura.
- l)- cura la tenuta dei registri e sorveglia gli edifici pubblici e privati.

ART. 15 - OGGETTI ORNAMENTALI

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra le sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata.

ART. 16 - TRASPORTO CADAVERI

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Municipale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del DPR 10. settembre 1990 n° 285.

ART. 17

Il Comune non avendo personale nè mezzi propri, affida i servizi ad esso richiesti a impresa autorizzata come per legge, reperita con pubblica gara.

ART. 18

Le famiglie per servizi e trattamenti speciali possono rivolgersi a qualsiasi agenzia privata, autorizzata come per legge, la quale verserà al Comune un diritto fisso stabilito dalla Giunta Municipale come previsto dall'art. 19 del DPR 285/90. Detto diritto in misura ridotta è dovuto anche per i trasporti delle salme da Comune a Comune (in arrivo o in partenza).

ART. 19

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 20

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 21

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.

ART. 22 - TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERE

Sono dovute tasse per le seguenti concessioni:

- 1- Per collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m.1.00 e di croci semplici sia in ferro che in legno
- 2- Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m.1.20 e di lapidi senza sopraelevazione e solo in marmo
- 3- Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m.1.50 e di lapidi con sopraelevazione e circondate da colonnine

ART. 23 - TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

Sono dovuti diritti per i seguenti servizi:

- 1- Esumazione straordinaria per traslazione
- 2- Tumulazione di salma
- 3- Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria
- 4- Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune
- 5- Estumulazione di salma
- 6- Iniezioni conservative

ART. 24

Le tariffe relative alle tasse per la concessione di aree, loculi individuali, e cellette ossario, nonché tutte quelle relative alle tasse e ai diritti previsti dagli articoli 22 e 23 e tutte quelle relative alle tasse previste dal presente regolamento saranno stabilite con apposito atto dalla Giunta Municipale.

ART. 25 - SANZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338 - 339 - 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12.07.1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR. 10.09.1990 n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265.

ART. 27

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua escutività e pubblicazione ai sensi di Legge.